

# IL LAVORO DI A.V.I.D. Varese Onlus E ANGLAT SU PREVIDENZA E PENSIONI, IN COLLABORAZIONE CON IL PATRONATO

## LA PENSIONE DI VECCHIAIA PER LAVORATORI DIPENDENTI

*Per il calcolo della pensione si possono adottare i seguenti modi:*

- 1) sistema contributivo, per i lavoratori che hanno iniziato l'attività lavorativa dopo il **31-12-1995**
- 2) Sistema retributivo, per i lavoratori che al **31-12-1995**, hanno una anzianità pari o superiore ai **18** anni di lavoro
- 3) Sistema misto, per i lavoratori che al **31-12-1995** hanno una anzianità inferiore a **18** anni di lavoro

**SISTEMA CONTRIBUTIVO ETA' PENSIONABILE**, dal **2008**, **65** anni per gli uomini, **60** per le donne.

**1° POSSIBILITA'**; Almeno 5 anni di contribuzione legati ad una effettiva attività lavorativa successiva al **31-12-1995**.

Sono sempre validi i requisiti precedenti dei (**57** anni di età), se il diritto alla pensione per il lavoratore, è maturato entro il **31-12-2007**.

**2° POSSIBILITA'**; Il lavoratore può andare in pensione con almeno **35** anni di lavoro effettivo legato all'età anagrafica prevista.

**3° POSSIBILITA'**; il lavoratore può andare in pensione con **40** anni di anzianità lavorativa contributiva, senza l'esigenza dell'età anagrafica

**SISTEMA RETRIBUTIVO ETA' PENSIONABILE**, dal **2008**, **65** anni per gli uomini, **60** per le donne.

I requisiti minimi di assicurazione e contribuzione per aver diritto alla pensione sono: almeno **20 anni** di lavoro pari a **1040** contributi settimanali

Continuano a valere i **15 anni** di lavoro di assicurazione e contribuzione per i lavoratori che al **31-12-1992** avevano già maturato il requisito sopra indicato

Sono previsti anticipi di **5 anni** per gli invalidi con percentuale pari o superiore all'**80%** con almeno **15 anni** di assicurazione e contribuzione

**SISTEMA MISTO ETA' PENSIONABILE**, la legge di riforma 335/95, ha previsto un nuovo sistema di calcolo in: retributivo, contributivo.

Per i lavoratori che risultano assicurati prima di tale data e avevano un'anzianità contributiva al 31-12-95 inferiore ai **18** anni, la pensione di vecchiaia viene calcolata in questi due modi:

- 1) per i periodi fino al **31-12-1995** con il calcolo retributivo,
- 2) per i periodi successivi dal **01-01-1996** con il calcolo contributivo

---

## **LA PENSIONE DI VECCHIAIA PER LAVORATORI AUTONOMI, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri, coloni**

*Per il calcolo della pensione si possono adottare i seguenti modi:*

- 1) Sistema contributivo, per i lavoratori che hanno iniziato l'attività lavorativa **dopo il 31-12-1995**
- 2) Sistema retributivo, per i lavoratori che al **31-12-1995**, hanno una anzianità pari o superiore ai **18** anni di lavoro
- 3) **Sistema misto**, per i lavoratori che al **31-12-1995** hanno una anzianità inferiore a **18** anni di lavoro

**ETA' PENSIONABILE**, dall'anno **2008**, **65** anni per gli uomini **60** per le donne.

- 1) per andare in pensione servono almeno **5** anni di contribuzione legati ad una effettiva attività lavorativa successiva al **31-12-1995**.

Sono sempre validi i requisiti precedenti dei (**57** anni di età), se il diritto alla pensione per il lavoratore, è maturato entro il **31-12-2007**.

- 2) oppure, Il lavoratore può andare in pensione con almeno **35** anni di lavoro effettivo legato all'età anagrafica prevista per la pensione di anzianità.
- 3) oppure, il lavoratore può andare in pensione con **40** anni di anzianità lavorativa contributiva, senza alcuna esigenza dell'età anagrafica

**SISTEMA RETRIBUTIVO ETA' PENSIONABILE**, dal **2008**, **65** anni per gli uomini, **60** per le donne.

I requisiti minimi di assicurazione e contribuzione per aver diritto alla pensione sono: almeno **20 anni** di lavoro pari a **1040** contributi settimanali

Continuano a valere i **15 anni** di lavoro di assicurazione e contribuzione per i lavoratori che al **31-12-1992** avevano già maturato il requisito sopra indicato. Inoltre per coloro che al **31-12-92** avevano già compiuto l'età pensionabile, o siano stati autorizzati ai versamenti volontari prima del **31-12-92**

Sono previsti anticipi di **5 anni** per gli invalidi con percentuale pari o superiore all'**80%** con almeno **15 anni** di assicurazione e contribuzione

**SISTEMA MISTO ETA' PENSIONABILE**, la legge di riforma **335/95** ha previsto un nuovo sistema di calcolo in: retributivo, contributivo.

Per i lavoratori che risultano assicurati prima di tale data e avevano un'anzianità contributiva al **31-12-95** inferiore ai **18** anni, la pensione di vecchiaia viene calcolata in questi due modi:

- 1) per i periodi fino al **31-12-1995** con il calcolo retributivo,
- 2) per i periodi successivi dal **01-01-1996** con il calcolo contributivo.

Sulla pensione calcolata con il sistema misto si applica il beneficio del trattamento minimo.

---

## **PENSIONE DI ANZIANITA' PER I LAVORATORI DIPENDENTI**

*Ultimamente la pensione di anzianità prevede che il lavoratore cessi l'attività lavorativa, e la domanda deve sempre essere corredata di un estratto conto certificativi rilasciato dalla sede INPS.*

*Inoltre dal **1° luglio 2009** è entrato in vigore il nuovo sistema di calcolo tra l'età anagrafica e gli anni di contributi versati denominato << sistema delle quote >>. In base a questo nuovo sistema, si consegue il diritto alla pensione mediante il raggiungimento di una quota prefissata.*

PERIODO	SOMMA ETA' E ANZIANITA'	ETA' MINIMA
dal <b>01-07-2009</b>	<b>59</b> anni + <b>36</b> anni di contributi, oppure	
<b>31-12-2010</b>	<b>60</b> anni + <b>35</b> anni di contributi	<b>95</b>   <b>59</b> anni
dal <b>01-01-2011</b> al	<b>60</b> anni + <b>36</b> anni di contributi, oppure	
<b>31-12-2010</b>	<b>61</b> anni + <b>35</b> anni di contributi	<b>96</b>   <b>60</b> anni
dal <b>01-01-2013</b> l'incremento	<b>61</b> anni + <b>36</b> anni di contributi, oppure	
dei requisiti previsti da tale data su effetti finanziari della riforma.	<b>62</b> anni + <b>35</b> anni di contributi	<b>97</b>   <b>61</b> anni

si può prescindere dall'età andare in pensione se si ha lavorato per 40 o più anni e quindi con una maggiore anzianità contributiva.

### **FINESTRE PER L'USCITA DAL PERIODO LAVORATIVO,**

---

#### **Con meno di 40 anni di contributi**

Requisiti maturati entro il	Decorrenza della pensione
<b>30</b> giugno	<b>1°</b> gennaio anno successivo
<b>31</b> dicembre	<b>1°</b> luglio anno successivo

---

**Con 40 anni di contributi**

---

Requisiti maturati entro il	Decorrenza della pensione
<b>31</b> marzo	<b>1° luglio</b> se ha raggiunto o superato i <b>57</b> anni entro il <b>30</b> giugno <b>1°</b> di gennaio anno successivo se con meno di <b>57</b> anni.
<b>30</b> giugno	<b>1°</b> ottobre se ha raggiunto o superato i <b>57</b> anni entro il <b>30</b> settembre. <b>1°</b> di gennaio anno successivo se con meno di <b>57</b> anni
<b>30</b> settembre	<b>1°</b> gennaio dell'anno successivo
<b>31</b> dicembre	<b>1°</b> aprile dell'anno successivo.

---

## **PENSIONE DI ANZIANITA' PER I LAVORATORI AUTONOMI, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri, coloni.**

Dal **1° luglio 2009** è entrato in vigore il nuovo << **sistema delle quote** >>, in base al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota sommando l'età anagrafica e la contribuzione avvenuta negli anni di lavoro.

### **REQUISITO MINIMO 35 ANNI DI LAVORO**

PERIODO	SOMMA ETA' E ANZIANITA'	ETA' MINIMA
dal <b>01-07-2009</b> al <b>31-12-2010</b>	<b>60</b> anni + <b>36</b> anni di contributi, oppure <b>61</b> anni + <b>35</b> anni di contributi	<b>96</b>   <b>60</b> anni
dal <b>01-01-2011</b> al <b>31-12-2010</b>	<b>61</b> anni + <b>36</b> anni di contributi, oppure <b>62</b> anni + <b>35</b> anni di contributi	<b>97</b>   <b>61</b> anni
dal <b>01-01-2013</b> l'incremento dei requisiti previsti da tale data su effetti finanziari della riforma.	<b>62</b> anni + <b>36</b> anni di contributi, oppure <b>63</b> anni + <b>35</b> anni di contributi	<b>98</b>   <b>62</b> anni

---

Per il raggiungimento dei **35** anni di contributi versati, non vengono presi in considerazione i contributi figurativi per malattia e disoccupazione, eventualmente acquisti per svolgimento di lavoro dipendente, tranne i contributi per il trattamento speciale di disoccupazione agricola. Si può prescindere dall'età, se si è in possesso di una anzianità contributiva da lavoro di **40** anni.

## **FINESTRE PER L'USCITA DAL PERIODO LAVORATIVO,**

---

### **Con meno di 40 anni di contributi del Lavoratore autonomo**

---

<b>Requisiti maturati entro il</b>	<b>Decorrenza della pensione</b>
<b>30</b> giugno	<b>1°</b> luglio anno successivo alla mat. Requisiti.
<b>31</b> dicembre	<b>1°</b> gennaio secondo anno successivo a quello della maturazione dei requisiti

---

---

### **Con 40 anni di contributi del Lavoratore autonomo**

---

<b>Requisiti maturati entro il</b>	<b>Decorrenza della pensione</b>
<b>31</b> marzo	<b>1°</b> ottobre stesso anno
<b>30</b> giugno	<b>1°</b> gennaio anno successivo
<b>30</b> settembre	<b>1°</b> aprile anno successivo
<b>31</b> dicembre	<b>1°</b> luglio anno successivo

---

## **LA PENSIONE AI SUPERSTITI**

*La pensione ai superstiti può essere erogata in due modi:*

- 1) Di reversibilità; quando il defunto è già titolare di una pensione diretta; vecchiaia, inabilità, anzianità.
- 2) Pensione diretta; se il defunto alla data del decesso può far valere complessivamente **15** anni di contributi, oppure il deceduto era assicurato con almeno **5** anni di contribuzione di cui **3** anni versati nei cinque anni precedenti la data della morte.

Ai soli fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione si considerano utili anche i periodi di titolarità dell'assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.

### **A CHI ASPETTA LA PENSIONE AI SUPERSTITI**

**Al Coniuge**, anche se separato

**Ai figli**, legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge.

---

## **L'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'**

*L'assegno ordinario di invalidità viene erogato con le seguenti modalità;*

- 1) l'accertamento dell'infermità fisica o mentale viene effettuata dalla Commissione Medico Legale dell'INPS. L'infermità dovrà essere tale da provocare una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo.
  - 2) I contributi utili; per tale richiesta servono **260** contributi settimanali pari a **5** anni di Lavoro ininterrotto, di cui almeno **156** pari a tre anni di lavoro ininterrotto, versati nei cinque anni precedenti la domanda.
  - 3) il periodo assicurativo; il lavoratore richiedente l'assegno ordinario di invalidità deve essere assicurato presso l'INPS da almeno **5** anni
  - 4) la decorrenza; dal mese successivo della presentazione della domanda. L'assegno ha una validità di **3** anni e può essere previo visita Medico Legale, per tre volte, dopodichè diventa definitivo fermo restando la facoltà di revisione da parte dell'INPS. L'assegno viene concesso anche se il lavoratore continua a lavorare
- 

## **LA PENSIONE DI INABILITA'**

*La pensione di inabilità viene erogata quando si verificano le seguenti condizioni;*

- 1) infermità fisica o mentale; accertata dalla Commissione Medica legale dell'INPS e la patologia rilevata e grave al punto di provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro.
  - 2) anzianità assicurativa e contributiva; **260** contributi settimanali pari a **5** anni di lavoro continuativo, dei quali almeno **156** uguali a **3** anni di lavoro continuativo versati nei cinque anni precedenti la richiesta o domanda di pensione.
  - 3) è incompatibile con la pensione, l'attività lavorativa dipendente, l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
  - 3) decorrenza; dal mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, dal mese successivo a quello di cessazione dell'attività, oppure, dalla cancellazione degli elenchi dei lavoratori autonomi.
-

## **L'ASSEGNO SOCIALE**

*La legge di riforma del sistema pensionistico ha sostituito a decorrere dal **01-01-1996**, la pensione sociale con l'assegno sociale. e si ha diritto all'assegno sociale quando si verifica le seguenti condizioni;*

- 1) l'età anagrafica del cittadino richiedente **65** anni.
- 2) la cittadinanza del soggetto richiedente; italiana e sono equiparati ai cittadini italiani gli abitanti di San Marino, i rifugiati politici, i cittadini di uno Stato della Unione Europea purchè abbiano lavorato in Italia.
- 3) la residenza del soggetto richiedente; deve essere effettiva e abituale in Italia, ed il trasferimento all'estero della residenza fa perdere il diritto all'assegno.
- 4) il reddito del soggetto richiedente deve essere inferiore ai limiti stabiliti dalla legge, per il **2010** tali limiti sono pari a euro **5.349.89** annui se il richiedente è solo, mentre se è coniugato e vive con il coniuge il reddito sale a **10.699.78** euro annui. Per il diritto all'assegno normalmente si considera anche il reddito del coniuge.
- 5) per gli extracomunitari a decorrere dal **01-01-2009** per la corresponsione dell'assegno sociale oltre ad altri requisiti, sarà richiesto il requisito di soggiorno legale e continuativo per almeno **10** anni nel territorio nazionale.
- 6) L'importo dell'assegno sociale viene stabilito anno per anno ed è esente da imposta, no è reversibile e quindi non può essere trasmesso ai familiari superstiti. Per il **2010** l'importo mensile è di **411.53** euro

---

## **LA PENSIONE SUPPLEMENTARE**

*La pensione supplementare spetta a coloro che hanno i seguenti requisiti:*

- 1) sono già titolari di una pensione liquidata da un altro ente o fondo assicurativo obbligatorio per i lavoratori dipendenti, INPDAP, Fondo Elettrici, Telefonici. Ecc.
- 2) il soggetto richiedente deve avere compiuto l'età pensionabile INPS, **65** anni se uomo, **60** anni se donna. Inoltre, deve aver cessato ogni attività lavorativa come Lavoratore dipendente.
- 3) il richiedente la pensione supplementare, deve essere in possesso di altri contributi all'assicurazione generale obbligatoria INPS, non sufficienti per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità.

- 4) la pensione supplementare spetta anche agli iscritti alla gestione separata nel caso in cui non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma o, qual'ora l'ammontare della prestazione, risulti inferiore all'importo dell'assegno sociale maggiorato del **20%**, a condizione che abbiano almeno versato un mese di contributi.
- 5) dal **1°** gennaio **2008** il trattamento viene liquidato per gli uomini dopo il compimento dei **65** anni, per le donne dopo il **60°** anno.

## LA PENSIONE DI INVALIDITA' CIVILE

*In seguito all'entrata in vigore del nuovo Decreto Legislativo, è l'INPS che paga le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordomuti.*

- 1) i soggetti richiedenti devono avere una età che va dai 18 anni ai 65 anni, affetti da malattie o menomazioni permanenti, croniche, di natura fisica e/o psichica ed intellettiva che riducono la capacità lavorativa o la impossibilità di svolgere i compiti o le funzioni della vita quotidiana della persona, in misura non inferiore ad un terzo, uguale o superiore al 33%

### *I BENEFICI DELL'INVALIDITA' CIVILE*

Percentuale di invalidità Riconosciuta	Beneficio concesso
Da <b>0%</b> al <b>33%</b>	Nessun beneficio
Dal <b>34%</b> al <b>45%</b>	Ausili e Protesi, inerenti alla patologia sofferta
Dal <b>46%</b> al <b>73%</b>	Ausili e Protesi, dal <b>74% + 2</b> mesi di contributi figurativi per i lavoratori, iscrizione al collocamento disabili.
Dal <b>74%</b> al <b>99%</b>	Ausili e Protesi, iscrizione al collocamento disabili, assegno di invalidità civile nei limiti di reddito, dal <b>2008</b> obbligo di non svolgere attività lavorativa,( da autocertificare annualmente all'INPS).
Al <b>100%</b>	Ausili e Protesi, iscrizioni alle liste speciali per il collocamento, esenzione dal pagamento del ticket farmaceutico con esclusione dei farmaci in fascia C. pensione di invalidità civile nei limiti di reddito fissati annualmente per legge.
Al <b>100%</b> con indennità di accompagnamento	Concessione indennità di accompagnamento qualora sussista la necessità di assistenza continua per incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana o impossibilità a deambulare.

### *SOGGETTI CON PIU' DI 65 ANNI*

Requisiti	Percentuale di Invalidità	Benefici
Difficoltà persistenti a svolgere i Compiti e le funzioni della propria età	dal <b>34%</b> al <b>99%</b>	Ausili e Protesi
Difficoltà persistenti a svolgere i Compiti e le funzioni della propria età	<b>100%</b>	Ausili e protesi, esenzione dal pagamento ticket farmaceutico con esclusione dei farmaci in fascia C.
necessità di assistenza continua per incapacità a compiere gli atti della vita e/o impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore,	<b>100%</b> + accompagnamento	Ausili e Protesi, esenzione dal pagamento del ticket farmaceutico con esclusione dei farmaci in fascia C. Concessione assegno di accompagnamento indipendentemente dal reddito

### *SOGGETTI CON MENO DI 18 ANNI*

Requisiti	Benefici
Difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età	Ausili e Protesi, esenzione dal pagamento dal ticket farmaceutico con esclusione dei farmaci in fascia C.
Ipoacusia con perdita uditiva superiore a 69 dB nell'orecchio migliore in	Ausili e Protesi, esenzione dal pagamento dal ticket farmaceutico con esclusione dei farmaci in fascia C, indennità di frequenza nei limiti di reddito previsti annualmente per legge
Necessità di assistenza continua per Incapacità a compiere gli atti della vita e/o impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente dell'accompagnatore	Protesi e Ausili, esenzione dal pagamento dal ticket farmaceutico con esclusione dei farmaci in fascia C, indennità di accompagnamento indipendente dal reddito del soggetto.

**Per quanto riguarda le invalidità civili, l'A.V.I.D. Varese Onlus ha concordato con alcuni Medici Legali, la possibilità di preparare il nuovo certificato-riciesta dell'invalidità civile e successivamente, farsi assistere in Commissione medica della ASL. Per questo servizio, contattare la Sede Provinciale.  
0332-169.2.43 Varese <> cell 340.330.35.28**

# TABELLE per il CALCOLO delle INVALIDITA'

Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992

<b>Apparato cardiocircolatorio</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Fisso</b>
Aritmie gravi; pace-maker non applicabile	0	0	100
Cardiopatìa valvolare aortica con applicazione di protesi	0	0	25
Coronopatìa grave	71	80	0
Coronopatìa gravissima	0	0	100
Coronopatìa lieve	11	20	0
Coronopatìa moderata	41	50	0
Miocardiotipie gravi	71	80	0
Miocardiotipie gravissime	0	0	100
Miocardiotipie moderate	41	50	0
Miocardiotipie o valvulotipie con insufficienza cardiaca lieve	21	30	0
Trapianto cardiaco	71	80	0

<b>Apparato digerente</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Fisso</b>
Calcolosi biliare senza compromissione dello stato generale	0	0	21
Cirrosi epatica con ipertensione portale	71	80	0
Colite ulcerosa (III classe)	41	50	0
Colite ulcerosa (IV classe)	61	70	0
Emorroidi	0	0	10
Epatite cronica attiva	0	0	51
Pancreatite cronica (III classe)	41	50	-
Ulcera gastrica o duodenale (II classe)	0	0	10
Ulcera gastrica o duodenale (III classe)	41	50	0

<b>Apparato endocrino</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Fisso</b>
<b>Diabete insipido renale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
<b>Diabete mellito</b>	<b>41</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>Diabete mellito complicato da grave nefropatia e/o retinopatia proliferante, e/o arteriopatia costruttiva</b>	<b>91</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico o con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia</b>	<b>51</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
<b>Ipotiroidismo grave con ritardo mentale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Obesità</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>0</b>

<b>Apparato fisiognomico</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Fisso</b>
<b>Cicatrici deturpanti del viso</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>Mutilazione grave del naso</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

<b>Apparato fonatorio</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Fisso</b>
<b>Laringectomia totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
<b>Laringectomia totale con tracheostomia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>

<b>Apparato locomotore-Arto inferiore</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Fisso</b>
<b>Amputazione di coscia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>
<b>Amputazione di gamba protesizzabile</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
<b>Amputazione di gamba senza protesi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
<b>Anchiloso di anca in buona posizione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
<b>Perdita di un piede</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
<b>Piede piatto bilaterale non complicato</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>Piede piatto monolaterale non complicato</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>Rigidità di anca superiore al 50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>

<b>Apparato locomotore-Arto superiore</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Fisso</b>
<b>Anchilosi delle articolazioni della mano in posizione favorevole</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
<b>Anchilosi di spalla</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
<b>Amputazione di dito avambraccio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
<b>Amputazione di braccio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
<b>Amputazione di dito anulare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>Amputazione di dito indice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
<b>Amputazione di dito medio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>Amputazione di dito mignolo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>Amputazione di dito pollice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
<b>Perdita di mano</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>

<b>Apparato locomotore Colonna vertebrale</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Fisso</b>
<b>Anchilosi rachide lombare</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
<b>Scoliosi ad una curva superiore a 40°</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
<b>Scoliosi ad una curva superiore a 60%</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>0</b>

<b>Apparato psichico</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Fisso</b>
<b>Demenza grave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Demenza iniziale</b>	<b>61</b>	<b>70</b>	<b>0</b>
<b>Insufficienza mentale grave</b>	<b>91</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Insufficienza mentale lieve</b>	<b>41</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>Insufficienza mentale media</b>	<b>61</b>	<b>70</b>	<b>0</b>
<b>Nevrosi fobica ossessiva</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
<b>Nevrosi fobica ossessiva grave</b>	<b>41</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>Nevrosi fobica ossessiva lieve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>Psicosi ossessiva</b>	<b>71</b>	<b>80</b>	<b>0</b>
<b>Sindrome schizofrenica cronica</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
<b>Sindrome schizofrenica cronica con disturbi del comportamento</b>	<b>71</b>	<b>80</b>	<b>0</b>
<b>Sindrome schizofrenica cronica grave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

<b>Sindrome depressiva grave</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
<b>Sindrome depressiva lieve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>Sindrome depressiva media</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>

<b>Apparato respiratorio</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Fisso</b>
<b>Asma allergico estrinseco</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
<b>Asma intrinseco</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
<b>Asportazione di un polmone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
<b>Bronchite asmatica cronica</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
<b>Respiratoria grave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Respiratoria media</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>Sinusite cronica</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
<b>Tubercolosi polmonare con insufficienza respiratoria e dispnea</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Tubercolosi polmonare grave</b>	<b>41</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>Tubercolosi polmonare lieve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>Tubercolosi polmonare moderata</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

<b>Apparato uditivo</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Fisso</b>
<b>Otite cronica bilaterale a timpano aperto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>Otite cronica monolaterale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>Sordomutismo bilaterale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>

<b>Apparato urinario</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Fisso</b>
<b>Cistite cronica</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>Nefrectomia (asportazione di un rene) con rene superstite integro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
<b>Pielonefrite cronica</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
<b>Prostatite cronica o ipertrofia prostatica</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>Renale grave</b>	<b>81</b>	<b>90</b>	<b>0</b>
<b>Renale lieve</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
<b>Ritenzione urinaria cronica</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>

<b>Trapianto renale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
-------------------------	----------	----------	-----------

<b>Apparato visivo</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Fisso</b>
<b>Anoftalmo (assenza del globo oculare)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
<b>Cataratta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>Cecità binoculare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Cecità monoculare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
<b>Distacco di retina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>Glaucoma congenito</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

<b>Sistema nervoso centrale</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Fisso</b>
<b>Alzheimer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Emiparesi grave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Emiparesi grave o emiplegia</b>	<b>51</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
<b>Epilessia generalizzata con crisi annuali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>Epilessia generalizzata con crisi quotidiane</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Epilessia generalizzata con crisi mensili</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
<b>Epilessia generalizzata con crisi plurisettimanali in trattamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Sindrome parkinsoniana</b>	<b>91</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Per quanto riguarda le invalidità civili, l'A.V.I.D. Varese Onlus ha concordato con i Medici Legali preparati sulla materia, la possibilità di certificare come richiesto dall'INPS attraverso la nuova modulistica e successivamente, farsi assistere in Commissione medica della ASL. Per questo servizio, contattare la Sede Provinciale. 0332-169.2.43 Varese <> cell 340.330.35.28 : e-mail - [info@associazione-avid.it](mailto:info@associazione-avid.it)**